

**CORTE COSTITUZIONALE: sentenza 139/2010 (G. U. 21/04/2010)**

***Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni per l'ammissione - Soggetti già condannati con sentenza definitiva per determinati reati riferibili a contesti di criminalità organizzata - Presunzione di superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge per l'accesso al beneficio - Ammissibilità della prova contraria - Esclusione - Irragionevolezza - Incisione del diritto fondamentale di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua .***

**Atti oggetto del giudizio:**

Art. 76, 4° bis co., D.P.R. 30.05.2002 n. 115

**Parametri costituzionali:**

Art. 3 Cost.

Art. 24, 2° co., Cost.

Art. 244, 3° co., Cost.

- (1) **È illegittimo l’art. 76, 4°-bis co., D.P.R. 30.5.2002, n.115, nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l’ammissione al patrocino a spese dello Stato, introduce nell’ordinamento una presunzione iuris et de iure, non ammettendo la prova contraria.**

\*\*\*\*\*

Con sentenza n. 139/2010, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, 4°-bis co., D.P.R. 30.5.2002, n.115 (“*testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*”), nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l’ammissione al patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria. I reati indicati dalla norma sono quelli di cui agli artt. 416-bis c.p., 291-*quater* D.P.R. 23.1.1973, n. 43 (“*approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale*”), limitatamente alle ipotesi aggravate, ai sensi degli artt. 80 e 74, 1°co, D.P.R. 9.10.1990, n. 309 (“*testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*”), nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. Si tratta, in generale, di reati collegati alle associazioni a delinquere di stampo mafioso, alle associazioni finalizzate al narcotraffico ed al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Preliminarmente occorre rilevare che la norma censurata contiene una presunzione di possesso di un reddito superiore a quello minimo previsto dalla legge, che, se ritenuta assoluta, non ammette la prova del contrario e rende pertanto inutili ed irrilevanti eventuali indagini del giudice, volte ad accertare le effettive condizioni economiche dell’imputato. Che si tratti di presunzione *iuris et de iure* emerge con chiarezza dal dato testuale della disposizione in oggetto: per i soggetti in essa indicati “*il reddito si ritiene superiore ai limiti*

*previsti*". Non sono stabiliti, nella norma in questione, condizioni e metodi per svolgere accertamenti, facoltativi od obbligatori, sul reddito del richiedente, ma si indica, con l'uso perentorio del presente indicativo, la conclusione cui il giudice deve pervenire, in base al semplice accertamento che l'imputato sia stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati elencati nella norma stessa. L'intento del legislatore è quello di evitare che soggetti in possesso di ingenti ricchezze, acquisite con le attività delittuose indicate, possano paradossalmente fruire del beneficio dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato, riservato dall'art. 24, 3° co., Cost. ai non abbienti. Tale eventualità è resa più concreta dall'estrema difficoltà di accertare in modo oggettivo il reddito proveniente dalle attività delittuose della criminalità organizzata, a causa delle maggiori possibilità, per i partecipi delle relative associazioni, di avvalersi di coperture soggettive e di strumenti di occultamento delle somme di denaro e dei beni accumulati.

Parzialmente diverse sono state le motivazioni addotte dai due giudici rimettenti, il Tribunale di Catania ed il Tribunale di Lecce, a sostegno della proposizione della questione di costituzionalità, sebbene entrambi concordino sull'impossibilità di ricorrere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione.

In particolare, per il Tribunale di Catania, la disposizione censurata, stabilendo con presunzione assoluta che il reddito del condannato "*si ritiene*" superiore ai limiti fissati per l'accesso al patrocinio, contrasterebbe con l'art. 3 Cost., per la difformità di trattamento istituita, senza giustificazione, tra i soggetti condannati per reati indicati nella stessa norma e quelli condannati per reati diversi, ma di gravità comparabile. Sarebbero, inoltre, discriminati tra loro gli appartenenti con ruoli non apicali ad associazioni criminose, sul solo presupposto delle differenti finalità perseguite dalle rispettive organizzazioni e della conseguente diversa qualificazione giuridica. Nello stesso tempo, la norma censurata assimilerebbe, senza alcuna giustificazione, i soggetti appartenenti ad associazioni di tipo mafioso e quelli che, pur avendo agito per favorire dette associazioni oppure avvalendosi delle connesse capacità di intimidazione, non siano stati partecipi delle relative organizzazioni criminali. Il Tribunale di Catania prospetta anche una violazione dell'art. 24 Cost., 2° e 3° co., evocato unitamente all'art. 6, 3° co., lett. c, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ed all'art. 14, 3° co., lett. d, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, firmato a New York il 16.12.1966. La norma censurata, in particolare, eluderebbe il diritto all'assistenza gratuita ed al pieno esercizio della difesa con riferimento a soggetti che, pur avendo in precedenza commesso un reato incluso nell'elenco contenuto nella norma stessa, non dispongano di un reddito adeguato.

Secondo il Tribunale di Lecce, invece, la norma impugnata violerebbe l'art. 3 Cost. per l'asserita irragionevolezza della presunzione sottesa alla norma oggetto di censura, che accredita all'interessato, per l'anno fiscale antecedente alla sua istanza di patrocinio a spese dello Stato, un reddito superiore ai limiti di accesso, senza ammettere prova contraria. Ciò sebbene l'intervenuta condanna possa riguardare un reato non necessariamente produttivo di profitti nella misura indicata, o comunque non produttivo di redditi tali da legittimare la stessa presunzione a prescindere dal tempo intercorso tra il fatto criminoso e l'epoca di presentazione dell'istanza. Secondo il rimettente, il denunciato contrasto con la Costituzione dovrebbe essere rimosso dichiarando illegittima la norma censurata nella parte in cui non consente al giudice di verificare se il reato cui si riferisce la condanna "ostativa" abbia davvero prodotto, con specifico riguardo all'anno antecedente alla richiesta del patrocinio, un reddito superiore ai limiti per l'accesso al beneficio, trasformando così la presunzione da *iuris*

*ed de iure, in iuris tantum*, in conformità con il principio di uguaglianza e ragionevolezza.

In effetti, quando la normativa fa leva su presunzioni e fa arretrare la soglia della punibilità ad uno stadio di pericolo molto anticipato, spesso finisce con l'operare un'inammissibile commistione tra disvalore giuridico e semplice immoralità<sup>1</sup>. Per questo motivo, tali presunzioni probabilmente possono essere considerate come un classico esempio di legislazione penale c.d. simbolico-espressivo<sup>2</sup>. Del resto, in un terreno tanto delicato come quello delle presunzioni legali, può apparire arduo stabilire fino a che punto la pretesa di un controllo della Corte costituzionale, esteso alla fondatezza degli apprezzamenti empirico-prognostici sottesi a determinate scelte di penalizzazione, non sfoci in un inammissibile travalicamento nel campo della discrezionalità politica riservata al potere legislativo. Già in passato<sup>3</sup>, la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che esse violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula *dell'id quod plerumque accidit*. In particolare, è stato posto in rilievo che l'irragionevolezza della presunzione assoluta si può cogliere tutte le volte in cui sia "agevole" formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa<sup>4</sup>, sulla base delle conoscenze e degli strumenti necessari per verificare la corrispondenza a realtà dei presupposti di fatto assunti a base delle presupposizioni legislative<sup>5</sup>. Il sindacato giurisdizionale dovrebbe, in linea teorica, limitarsi a controllare se l'organo legiferante abbia tenuto conto nel modo dovuto (cioè senza cadere in contraddizioni argomentative) dei risultati delle ricerche empiriche disponibili, mentre il controllo dovrebbe potersi estendere anche al merito soltanto ove risulti evidente che gli effetti sperati non siano conseguibili mediante le specifiche soluzioni legislative adottate. Orbene, nel caso di specie, in effetti, l'attività delittuosa della criminalità organizzata provoca gravi lesioni dei diritti fondamentali dei cittadini e incide negativamente sulle condizioni di

---

<sup>1</sup> In proposito cfr., in termini più generali, FIANDACA, *Laicità del diritto penale e secolarizzazione dei beni tutelati*, in *Studi in memoria di P. Nuvolone*, Milano, 1991, I, 167 ss.

<sup>2</sup> Al riguardo, cfr. più in generale, nell'ambito della letteratura più recente, VOSS, *Symbolische Gesetzgebung. Fragen zur Rationalität von Strafgesetzgebungsakten*, Ebelstach, 1989; nella nostra dottrina, PALIERO, *Il principio di effettività del diritto penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1990, 430, spec. 537; FIANDACA, *Concezioni e modelli del diritto penale tra legislazione, prassi giudiziaria e dottrina*, in *Questione giustizia*, 1991. Secondo HASSEMER, *La prevenzione nel diritto penale*, in *Dei delitti e delle pene*, 1986, 421, gli effetti di una legislazione simbolica non consistono direttamente nella risoluzione del problema a fondamento delle disposizioni legislative, ma nel realizzare un'immagine pubblica e rassicurante del legislatore attento e deciso ad agire.

<sup>3</sup> V. C. cost. sent. n. 139/1982, in *Foro it.*, 1983, I, 292 (m), n. MANACORDA; C. cost. sent. n. 333/1991, in *Foro it.*, 1991, I, 2628, n. FIANDACA; C. cost. sent. n. 225/2008, in *Giur. costit.*, 2008, 2528, n. MANES.

<sup>4</sup> Su questa tematica, cfr. FIANDACA, *Problematica dell'osceno e tutela del buon costume*, Padova, 1984, 140 ss.; v. altresì LICCI, *Ragionevolezza e significatività come parametri di determinatezza della norma penale*, Torino, 1989, 73 ss. e *passim*, il quale pone, peraltro, in evidenza come l'insufficiente ponderazione legislativa nel ricorso a schemi presuntivi leda spesso, prima ancora che il principio di uguaglianza, valori sottesi all'art. 25 Cost.

<sup>5</sup> In questo senso, cfr. C. cost. sent. n. 41/1999, in *Notariato*, 1999, 211, n. DE CRISTOFARO. Nella decisione, resa in materia di trasferimenti immobiliari posti in essere tra coniugi, la Corte ha precisato che "*quantunque possa senz'altro convenirsi, per dettato di comune esperienza, che frequentemente, ma non sempre, i trasferimenti immobiliari tra coniugi intervengono a titolo gratuito, tuttavia (...) è agevole formulare ipotesi nelle quali l'onerosità del trasferimento immobiliare è certa (...) poiché il dato fattuale, rappresentato dal consistente numero delle separazioni tra coniugi, le quali vengono regolate dal lato patrimoniale mediante attribuzioni a carattere oneroso, incide direttamente sulla rispondenza della norma all'id quod plerumque accidit. (...) E allora non può negarsi come l'esclusione della prova diretta alla dimostrazione della onerosità del trasferimento si traduca inevitabilmente in un assioma che non trova più riscontro nella realtà. Onde, il rigore di una norma che – venuti meno i presupposti che la giustificavano – reputa irrefutabili ed insuscettibili di prova contraria le presunzioni configurate, mostra per ciò solo il proprio limite: la non ragionevolezza*".

vita democratica e civile di intere comunità, determinando, di contro, cospicui arricchimenti per gli associati. Su questi presupposti sociali, il legislatore legittimamente introduce discipline particolari, anche nella fruizione di diritti fondamentali. Nel caso di specie, appare quindi ragionevole che, sulla base della comune esperienza, il legislatore presuma che l'appartenente ad una organizzazione criminale, come quelle indicate nella norma censurata, abbia tratto dalla sua attività delittuosa profitti sufficienti ad escluderlo in permanenza dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Ciò che desta maggiori sospetti è invece il carattere assoluto di tale presunzione, che determina una esclusione irrimediabile senza prova contraria, in violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa. Infatti, l'elenco dei reati "ostacolo" comprende anche reati non necessariamente riferibili, nella prospettiva del singolo autore, ad un contesto di criminalità organizzata. È il caso, ad esempio, di alcune ipotesi aggravate di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, che sono appunto comprese tra le fattispecie ostative, ma non sono per se stesse significative di una stabile dedizione ad attività criminali particolarmente lucrose.

Ad ogni modo, pur se riguardata nella sua dimensione prevalente di norma relativa al crimine organizzato, la disposizione censurata non si sottrae ad un giudizio di irragionevolezza, per il carattere assoluto della presunzione introdotta. Una prima conclusione in tal senso emerge dal dato, di comune esperienza e avvalorato dalla giurisprudenza ordinaria, secondo cui esiste una sensibile differenza tra la posizione ed il reddito dei capi delle associazioni criminali e la cosiddetta manovalanza del crimine, spesso compensata con somme di scarsa entità, che non consentono disponibilità economiche di consistenza tale da procurare ai percettori risorse adeguate a provvedere alla loro difesa in eventuali futuri processi. La indistinta assimilazione di capi e gregari delle associazioni criminali ha l'effetto di applicare una misura eguale a situazioni che possono essere – e sono, nell'esperienza concreta – fortemente differenziate. La conseguenza è che, pur potendosi agevolmente ipotizzare casi di "non abbenza" per i semplici partecipi delle organizzazioni criminali, questi ultimi subiscono lo stesso trattamento dei loro capi, che dalle attività delittuose hanno tratto ingenti profitti, tali da assicurare disponibilità finanziarie per un più lungo periodo. La presunzione assoluta, nei casi indicati, produce l'effetto sostanziale di una impropria sanzione, per il fatto di appartenere o di essere appartenuto ad una organizzazione criminale, consistente nella limitazione indiscriminata nell'esercizio di un diritto fondamentale come quello di difesa.

La seconda considerazione che si impone è quella relativa all'irrilevanza, ai fini della norma censurata, dei percorsi individuali successivi alla condanna definitiva. La presunzione assoluta opera per l'assistenza difensiva necessaria in processi aventi ad oggetto qualunque tipo di reato, anche del tutto eterogeneo rispetto alle attività della criminalità organizzata, con la conseguenza che non acquista alcun rilievo una eventuale estraneazione dalle associazioni criminali indicate nella norma. La presunzione in esame, estesa a tutti reati e senza limite di tempo, impedisce che si possa tener conto di un eventuale percorso di emancipazione dai vincoli dell'organizzazione criminale, perfino nell'ipotesi in cui il soggetto sia imputato di un reato, anche colposo, che nulla abbia a che fare con la criminalità organizzata. È agevole ipotizzare la situazione di disagio personale, economico e sociale, di chi, partecipe di una associazione di stampo mafioso, tenti il reinserimento nella società, incontri difficoltà a trovare lavoro e sconti, in vari campi della vita di relazione, la sua pregressa appartenenza e si trovi coinvolto in procedimenti penali, nei quali non possa esercitare una difesa adeguata – proprio per dimostrare la sua estraneità al crimine – a causa di una reale condizione di indigenza, il cui accertamento è precluso al giudice dalla norma censurata. A tutto ciò si deve aggiungere che tale norma esplica i propri effetti non soltanto quando il condannato sia

chiamato a difendersi in un nuovo procedimento penale, ma anche nel caso del suo coinvolgimento in un processo civile, amministrativo, contabile o tributario, e dunque in situazioni prive del minimo significato, di natura anche soltanto indiziaria, circa l'attualità di un comportamento criminale. In sintesi, la norma censurata imprime sui soggetti in essa indicati uno stigma permanente e incancellabile, che incide, comprimendolo, sul diritto fondamentale di difesa, così come configurato dall'art. 24, 2° e 3° co., Cost.

L'introduzione costituzionalmente obbligata della prova contraria non elimina dall'ordinamento la presunzione prevista dal legislatore, che continua dunque ad implicare una inversione dell'onere di documentare la ricorrenza dei presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. Spetterà al richiedente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di "non abbenza", e spetterà al giudice verificare l'attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine. Sarà necessario che vengano indicati e documentati concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco l'effettiva situazione economico-patrimoniale dell'imputato. Rispetto a tali elementi di prova, il giudice avrà l'obbligo di condurre una valutazione rigorosa e allo scopo potrà certamente avvalersi degli strumenti di verifica che la legge mette a sua disposizione, anche di quelli, particolarmente penetranti, indicati all'art. 96, 3° co., D.P.R. n. 115/ 2002.

**Daria Perrone**